

**Gli
opuscoli
eletti
di
Sunto**

**La «giustizia paliesca»
comma su comma**

Ed. Sunto - 1999

Premessa

Come abbiamo anticipato in un numero di *Sunto*¹, la questione legata alla c.d. «giustizia paliesca», in occasione di una completa e rivoluzionaria “nuova” scrittura, merita un attento e particolareggiato esame, specialmente in questa fase che separa lo studio dalla sua attuazione.

Ci è sembrato particolarmente importante seguire passo su passo, o, meglio, comma su comma le proposte avanzate recentemente alla Commissione comunale di revisione del Regolamento²; proposte che fanno parte di un minuzioso lavoro della Commissione, che rappresenta il Magistrato delle Contrade³, e dell’Ufficio del Sindaco Piccini.

Il risultato che è derivato dalla fusione di questi “due progetti” è allo studio di tutti i componenti la Commissione⁴ che tornerà a riunirsi martedì 4 maggio 1999 per le decisioni finali da sottoporre al parere del Magistrato delle Contrade e del Consiglio Comunale⁵

Il lavoro che presentiamo all’attenzione di quel lettore, attratto dalle problematiche inerenti il Regolamento del Palio, è la conseguenza di personali interpretazioni che hanno solamente lo scopo di uno studio, più o meno approfondito, su questioni che ci hanno sempre, e da anni, interessato. Nulla di più

¹ Cfr *Grosse novità per le Contrade (sommatoria delle censure) e per i fantini (Palii effettivamente corsi)*, in *Sunto*, 29 aprile 1999.

² Il materiale di proposta è stato consegnato ai componenti la Commissione in occasione della riunione in Comune che si è tenuta nella mattinata di sabato 24 aprile 1999.

³ La Commissione del Magistrato delle Contrade è formata da cinque Priori: Mario Demuru (Civetta), Lorenzo Bassi (Leocomo), Francesco Pletto (Selva), Paolo Viviani (Pantera) e Lucia Cresti (Valdimontone); i primi tre, attualmente, non ricoprono più all’interno della rispettiva Contrada il ruolo di Priore.

⁴ Attualmente la Commissione, oltre ai nominativi di cui alla nota precedente, è formata dai Consiglieri Comunali: Cenni, Fattorini, Galgani, Marzucchi, Pierini, Sensi e Vannini, oltre, naturalmente, al Sindaco.

⁵ Cfr. art. 104 del Regolamento del Palio, co. 2.

Una svolta funzionale per una «giustizia paliesca» immediata

La decisione del Magistrato delle Contrade, nell'approvazione del progetto studiato dai "5 Priori", ha trovato immediata rispondenza all'interno del Comune e degli Uffici proposti all'organizzazione specifica del Palio.

La bozza delle nuove regole della "giustizia paliesca" evidenzia qualcosa come cinque punti di assoluta originalità. Vediamoli a grandi linee, prima di passare al commento dei commi di questo importante e rivoluzionario progetto.

Istituzione dell'Assessore Delegato

Questa nuova figura, che sarà scelta dal Sindaco all'interno della Giunta comunale e dotata della possibilità di provvedere ad emettere apposite ordinanze (art. 103), agirà ed opererà autonomamente come avviene in campo sportivo con i "Giudici sportivi".

Il "Giudice paliesco" analizzerà la dettagliata documentazione fornitagli dalla Deputazione della Festa ed emetterà immediatamente le sanzioni disciplinari, motivandole, come avviene adesso, con atti che servono, e serviranno, per la giurisprudenza paliesca.

Il suo compito terminerà qui, in quanto gli sarà proibito presenziare alle riunioni di Giunta in caso di ricorsi dei soggetti interessati.

Il secondo grado di giudizio

Contrade e fantini che non avranno gradito la lettura dell'interpretazione sanzionatoria effettuata dal Giudice paliesco, potranno ricorrere alla Giunta comunale che agirà in secondo grado. La grande novità, nei confronti dell'attuale sistema, è proprio nell'originalità che gli interessati avranno di presentarsi davanti alla Giunta. Cosa avviene oggi? La Giunta chiede le discolpe e chi è "sotto esame disciplinare" presenta la sua versione dei fatti, la stessa versione viene riproposta pari pari davanati all'eventuale esame del Consiglio comunale. Risultato finale? Una inutile esposizione ripetitiva dei fatti vissuti da un'angolazione diversa. Con la nuova struttura, al contrario, il soggetto interessato può puntare nella produzione di una lettu-

ra completamente opposta a quella che è stata data dall'Assessore delegato; lettura che oggi non esiste perché la Giunta è già "condizionata" nell'aver individuato un'infrazione.

Oltre questo grado non è ammesso alcun tipo di ricorso, né al Consiglio comunale, né ad altri organi statati, quali il TAR od in Consiglio di Stato.

Il termine del 30 novembre

Per far "lavorare" Giudice paliesco e Assessori della Giunta, appare molto opportuno l'indicazione della data entro la quale il dossier disciplinare dell'annata deve passare agli archivi. Un'innovazione che, ne siamo certi, scombusolerà tutti in tempi di lavoro interni all'Amministrazione comunale con notevoli benefici per l'ambiente contradaio.

La sommatoria delle censure

Un'altra grande innovazione è quella di conteggiare una serie di censure alle Contrade per un ristretto numero di Pali, offrendo così una possibilità deliberativa in più sia all'Assessore Delegato che alla stessa Giunta.

I Pali effettivamente disputati dai fantini

Ma se un certo peso lo sopportano le Contrade, lo stesso deve avvenire per i fantini, che dovranno effettivamente correre il Palio per vederselo "scalare" dallo "specchietto dei cattivi". Ma già da ora occorrerà essere più precisi nell'interpretare le cosiddette "ammonizioni pendenti".

* * *

Ed ora analizziamo i tre principali articoli su cui gravita l'intero dossier disciplinare, ma prima dobbiamo evidenziare al lettore il nostro metodo di elaborazione.

Si è pensato di prospettare gli articoli comma per comma, fornendo la versione proposta per la nuova regolamentazione ed il

relativo commento, facendo riferimento sia alla versione tuttora vigente, sia alle proposte indicate dai Priori.

Per ogni comma sono state analizzate tutte le frasi e le parole che sono state modificate o depennate, offrendo così un quadro ampio che permette un'approfondita riflessione su come le Regole della Festa si presentino nel nuovo millennio.

Art. 92

Primo comma

Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

Questo primo comma è identico nella formulazione a quello proposto dai Priori; nei confronti dell'attuale aumenta il termine a disposizione dei Deputati da 5 a 7 e viene modificato il destinatario della Relazione: oggi il Sindaco e da domani l'Assessore Delegato.

Secondo comma

La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie

Il comma dei Priori era stato formulato in maniera diversa: «*La relazione dei deputati della Festa, che deve essere considerato l'unico documento sulla base del quale l'Assessore Delegato può procedere alle eventuali contestazioni di addebito e conseguenti proposte sanzionatorie*» e discosta leggermente dalla versione ufficiale.

La correzione nella prima parte è marginale: per i Priori la relazione dei Deputati deve essere considerato l'unico documento; per il Comune, al contrario, è l'unico documento. Più sostanziale la differenza nella seconda parte. I Priori dotano l'Assessore Delegato

di un duplice compito: procede alle contestazioni di addebito e formula le proposte sanzionatorie; il Comune, invece, individua una sola funzione per l'Assessore: procede alle proposte sanzionatorie.

La soluzione adottata dal Comune ci sembra la più rispondente al ruolo dell'Assessore che deve svolgere un solo compito decisionale sulla base della relazione dei Deputati. Infatti, l'Assessore non può contemporaneamente formulare contestazioni e conseguenti sanzioni, perché nell'individuare infrazioni al Regolamento dei soggetti deve produrre solo un atto: le sanzioni. Se si dotasse l'Assessore di due strumenti si creerebbe un doppione delle funzioni, riproponendo quelle che ha attualmente la Giunta. Ma mentre oggi sono scanditi i tempi di presentazioni delle memorie, nella proposta dei Priori manca ogni riferimento dei tempi, segno che gli stessi Priori o avevano in mente una soluzione diversa, che ci sfugge, oppure volevano concentrare in un unico passaggio le due fasi. Opportuno, a questo punto, l'intervento del Comune che ha semplificato l'articolazione del comma, che nell'attuale versione del Regolamento è inesistente.

Va, per concludere, evidenziato che la formulazione dei Priori si poneva in netto contrasto con ciò che gli stessi avevano formulato nel comma 4 dell'art. 98, come vedremo di seguito.

Terzo comma

Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o Capitani delle Contrade su specifici atti.

La proposta dei Priori era leggermente diversa: «*Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori di Pista e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono, sia di proprio impulso, che su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sentire Rappresentanti delle Contrade su specifici atti.*».

Come si vede la differenza tra le due versioni riguarda l'ultima parte. E' da rilevare, per prima cosa, il termine di 5 giorni, che il

nuovo regolamento riserva ai Deputati per raccogliere documentazioni e testimonianze; negli altri due giorni, come prescrive il primo comma, il tempo sarà riservato, probabilmente, al “riordino generale”.

La formulazione del Comune è molto più snella di quella presentata dai Priori, che commettono un piccolo errore. Secondo i Priori, infatti, la deputazione può ascoltare i Rappresentanti delle Contrade su richiesta dell'Amministrazione Comunale, figura questa che l'art. 103 individua nella Giunta. E' evidente che in 5 giorni mancherebbero quei tempi tecnici per convocare, discutere, analizzare e richiedere, da parte della Giunta, l'intervento dei Deputati, che, a loro volta, dovrebbero convocare, probabilmente a sorpresa, i dirigenti della o delle Contrade.

Non solo; se, in questa fase, subentrasse l'operato della Giunta si tratterebbe di un'ingerenza molto particolare da parte di un organo deliberativo e in una fase molto delicata che precede la lettura e l'esame complessivo delle infrazioni. Del resto un'eventualità del genere non è prevista in alcun modo nell'attuale struttura.

Altre correzioni attuate dal Comune sul progetto presentato dai priori riguardano: a) la cancellazione dell'inciso «*sia di proprio impulso*» perché strettamente collegato alla presenza nel comma della Giunta; b) l'individuazione dei «*Rappresentanti delle Contrade*» che il Comune indica nei Priori e nei Capitani, in perfetta armonia con le altre norme del Regolamento.

Manca la possibilità di ascoltare i fantini, visto che, fino ad oggi, gli stessi potevano esserlo in quanto non proibito. Da domani, poiché viene chiaramente indicato quali saranno le persone che i Deputati *possono sentire*, i fantini vengono automaticamente esclusi da eventuali colloqui. Il caso di Cianchino nell'agosto '97 non si riporrà più.

Resta da stabilire, però, se i fantini possono presentare delle autonome memorie e, visto che non è proibito, a nostro parere la risposta è positiva.

Un'altra correzione, opportuna, del Comune riguarda l'inserimento tra i rapporti, della “raccolta” che deve essere operata dai Deputati, quello del Mossiere, che deve essere “sfuggito” ai Priori, anche perché non è previsto nell'attuale formulazione.

Quarto comma

Ogni atto e/o documentazione pervenuti successivamente al quinto giorno non possono essere allegati alla relazione dei Deputati della Festa

La proposta dei Priori risultava diversa: «*Ogni atto e/o documentazione pervenuti successivamente al quinto giorno devono essere respinti*».

Mentre i giorni (5) coincidono, è da evidenziare che la natura di questo comma si riferisce all'interpretazione consiliare n. 199 del 23.6.1992, tuttora in vigore che regolamentava appunto la "raccolta" delle documentazioni.

L'articolazione formulata dal Comune ci appare proposta con una forma migliore.

Il comma depennato

Nella proposta dei Priori, esattamente al secondo posto, era stato inserito questo comma: «*A partire dall'ottavo giorno le Contrade, tramite gli On.di priori o un loro incaricato, e i fantini che hanno preso parte al Palio, hanno diritto di consultare presso la Casa Comunale la relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati, ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica*».

Il comma non è stato inserito ed il motivo può essere duplice. Così come era stato formulato, chiunque sarebbe stato autorizzato ad avere copia dell'intera documentazione, ancor prima non solo del pronunciamento dell'Assessore Delegato, ma anche della consultazione da parte dello stesso. Non si riesce a comprendere il motivo che abbia spinto i Priori a questa formulazione.

Probabilmente però la bocciatura avvenuta dal Comune riguarda un altro diritto, che è quello di concedere solo agli accusati la visione ufficiali delle parti di documentazione che li riguardano, come è del resto previsto dall'art. 98.

Art. 98

Premessa redazionale

Oggi l'articolo presenta una stesura e una successione di commi abbastanza "variopinta", essendo il frutto di continui interventi di modifiche ma non di una successione più schematica.

Per confermare che fino ad oggi, o domani, l'articolo soa una sequenza di commi disarticolati va posta attenzione sull'ultimo attuale comma che recita: *«Ai fini dell'applicazione dell'8 comma del presente articolo, la punizione della "pena pecuniaria", prevista dall'art. 97 prima della modifica introdotta con la Deliberazione consiliare del 22.2.1981 n. 172, è considerata equivalente alla punizione "deplorazione"»*.

Perché, si chiedono in molti, è nato questo comma? Per spiegarlo occorre fare un notevole passo indietro, risalendo all'art. 97 prima della modifica del febbraio '81.

L'articolo allora prevedeva una scalettatura punitiva per le Contrade che, nell'ordine, sanciva: censura, deplorazione, pena pecuniaria e squalifica. La pena pecuniaria, o multa, non doveva essere superiore al premio in denaro, che veniva dato alla Contrada vincitrice, ed era considerato l'ultimo baluardo prima di arrivare alla massima sanzione, la squalifica.

Con la revisione attuata nel febbraio '81 la multa venne cancellata dalle sanzioni disciplinari. Fin qui niente di eccezionale, ma a questo punto subentrano i fatti che fanno la storia del Palio e "costringono" a rivedere il Regolamento.

Nel luglio '81 accadde che, appena conclusa la corsa, un monturato della Pantera colpì il figurante vittorioso dell'Aquila, che si stava recando verso il Palco dei Giudici. Alla Pantera, per quella infrazione, venne comminata la deplorazione; poiché nei 9 Palii precedenti (la modifica del conteggio dei Palii subentrò proprio nel 1981) la Pantera era risultata deplorata, nell'agosto 1977 per la mancata partecipazione di Teseo alla Passeggiata, ed aveva subito una multa, per la fogata subita dall'esordiente Mossiere Ricci in occasione della prima prova del luglio '80, scattò l'automatica squalifica per un Palio.

Nell'agosto 1981, quando vennero presi i provvedimenti di

luglio, l'allora Sindaco Barni ritenne che l'equazione *deplorazione + multa + deplorazione* producesse la squalifica di 1 Palio, ma un periodico che usciva a Siena senza un briciolo di pubblicità, sì proprio SUNTO, tese a sottolineare che, essendo stata abolita la multa nel febbraio 1981, non si poteva applicare l'*equazione amministrativa*, mancando una interpretazione sulle *multe pendenti* che, oltre alla Pantera, riguardavano il Bruco. L'avvocato Mori Pometti, nel ricorso in Consiglio Comunale, sfruttò il suggerimento⁶ e tra i 40 consiglieri si arrivò alla spaccatura. Il ricorso non venne né accolto, né respinto e tornò nuovamente in Consiglio dove, per la seconda volta la votazione terminò in parità; di conseguenza la proposta di Barni, tesa a confermare l'indirizzo della Giunta, non passò e la Pantera, su iniziativa successiva e personale di Barni, si ritrovò solamente *censurata*.

Dopo la baruffa sul caso-Pantera, il primo in assoluto in Consiglio, Barni pensò bene di introdurre l'interpretazione della multa, che veniva considerata equivalente alla deplorazione, vale a dire l'ultimo comma dell'attuale articolo⁷.

Il fatto è che, terminati gli effetti della multa al Bruco nell'agosto 1984, il comma, inserito come norma transitoria con deliberazione del Consiglio del 2.2.1982 n. 97, è rimasto lì, buono buono, nelle ristampe del Regolamento dal 1988 ad oggi.

Già nella proposta dei Priori questo comma è stato depennato ed il Comune, questa volta, è andato oltre; contrariamente a quanto proposto dagli stessi Priori, ha costruito un articolo con commi che progressivamente sono al loro posto e non rappresentano più uno zibaldone di inserimenti, cui eravamo abituati a vedere.

Primo comma

La punizione rientra nella competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

Questo comma risulta lo stesso del primo dell'attuale regolamento ed è identico alla proposta dei Priori.

E' importantissimo, nell'attuale situazione, poiché l'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 103, è la Giunta e, di

⁶ Cfr. *Speranza per la Pantera?* in Sunto, 17 luglio 1981.

⁷ Cfr. *Il regolamento*, in Sunto, 27 gennaio 1982; *Smettetela*, in Sunto, 20 febbraio 1982.

conseguenza, la scelta del Sindaco, nell'individuare l'Assessore Delegato, non può che gravitare sui suoi più stretti collaboratori, senza poter ricorrere a personaggi esterni all'ambito comunale.

Secondo comma

La censura è inflitta con motivata ordinanza dall'Assessore delegato

Nell'attuale regolamento il comma recita così: *La censura è inflitta dal Sindaco con motivata ordinanza, la deplorazione e l'esclusione dal Palio sono applicate dalla Giunta con formali deliberazioni.* Nel progetto dei Priori, invece, il comma suona così: *La censura, su proposta dell'Assessore Delegato, è inflitta dal Sindaco con motivata ordinanza, avverso la quale non è ammesso reclamo.*

La versione del Comune toglie di mezzo la figura del Sindaco e questo ci appare molto opportuno, essendo l'Assessore delegato il primo a dover stabilire la pena sull'infrazione emersa dalla Relazione dei Deputati.

Quello che non si riesce a capire è il motivo per cui il Comune abbia voluto inserire la dinamica deliberativa di questo comma, visto che la censura rientra nei poteri deliberativi dell'Assessore delegato. Sarebbe opportuna la sua cancellazione, anche per ciò che è previsto dal successivo terzo comma.

Molto opportuna, al contrario, l'abolizione del ricorso alla Giunta contro la censura, ma, lo ripetiamo, il comma non ha proprio motivo di esistere, visto quanto dispone l'art. 97.

Terzo comma

L'Assessore delegato, sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare alle medesime.

Nell'attuale Regolamento il comma non esiste, mentre nella proposta dei Priori il comma è il quarto e recita così: *L'Assessore delegato, sulla sola scorta della Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle*

Contrade e alla Giunta Comunale le proposte motivate dei provvedimenti da comminare alle medesime.

Primo termine che sparisce tra la versione dei Priori e quella del Comune è il *sulla sola scorta della Relazione* che diviene *sulla scorta della Relazione*, mentre più sostanziale appare l'altra depennazione applicata sulla formulazione dei Priori.

Secondo questi ultimi, infatti, l'Assessore avrebbe dovuto notificare a Contrade e Giunta le proposte sanzionatorie; il Comune, al contrario, ha individuato sole le Contrade per la notifica dei provvedimenti.

La correzione ci appare più rispondente ad una realtà operativa, in quanto la Giunta, in questa prima fase, è estromessa dal prendere giudizi e provvedimenti disciplinari. Del resto il termine *notifica* implica un'azione amministrativa che perde significati all'interno del campo comunale.

Quarto comma

Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere.

Il termine di presentazione del ricorso rimane, come nell'attuale ordinamento, fermo a 10 giorni, mentre nella proposta dei Priori i giorni a disposizione erano 15, ma per il resto il comma non ha subito alcuna modifica.

Ora è molto interessante focalizzare l'attenzione su un passo del comma là dove si stabilisce che: *a pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta...* Cosa significa questo passo?

Ovviamente significa che le Contrade possono far ricorso alla Giunta contro le proposte sanzionatorie formulate dall'Assessore. E fin qui niente di eccezionale, come non rappresenta niente di eccezionale il fatto che è lasciata facoltà alle Contrade di non ricorrere alla Giunta. Ma è proprio qui che subentra una lettura importantissima di tutto il disegno elaborato dai Priori e vagliato dal Comune.

Il compito dell'Assessore Delegato è equiparabile a quello di un vero e proprio Giudice Unico; la sanzione che *propone* diviene effettiva nel caso in cui il soggetto interessato la ritenga giusta, od

esatta, o, se si preferisce, non voglia proporre ricorso. In caso contrario ecco pronto l'intervento alla Giunta con le *memorie difensive* dall'accusa di aver infranto quel determinato articolo.

La svolta dell'intera questione di revisione della "giustizia paliesca" risiede, a nostro parere, proprio in questo comma, perché sia i Priori che il Comune hanno ben individuato il passaggio determinante della problematica istituendo un vero e proprio "giudice unico", o, meglio, un "giudice paliesco".

Agendo, come gli compete dal nuovo art. 92, in base alla Relazione dei Deputati, il "giudice paliesco" elabora le sue proposte sanzionatorie che, in caso di mancanza del ricorso, divengono, a tutti gli effetti, applicabili entrando immediatamente in esecuzione. Proprio un buon lavoro.

Quinto comma

La contrada, tramite gli onorandi Priori o i loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati, ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento formulato dall'Assessore Delegato.

Nell'attuale regolamento il comma è lo stesso, il quarto, e risulta molto più sintetico di quello proposto, anche se sottoponeva in un'arcaica *casa comunale* il luogo della consultazione degli atti ufficiali.

Nel progetto dei Priori il comma non esiste, poiché la sua struttura era stata tratteggiata nel secondo comma dell'art. 92 che, come visto, è stato cancellato dal Comune.

Sesto comma

La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.

Nell'attuale regolamento il comma è inesistente; nel progetto dei Priori il comma era il sesto ed è rimasto inalterato.

La novità emergente di questo comma riguarda l'obbligatoria assenza dell'Assessore delegato allorché la Giunta delibera sui ricorsi. La sua "forzata assenza" stabilisce inequivocabilmente i due gradi di giudizio in cui si analizzeranno le questioni paliesche.

Quello che però non si capisce è il ruolo della Giunta in mancanza di ricorsi e, a nostro parere, dovrebbe essere depennata l'inciso *delle proposte di sanzione e*, perché l'Assessore, dotato, come vedremo nell'art. 103, della possibilità di deliberare ha già assunto una posizione sanzionatoria, che, in mancanza di ricorso, entra in esecuzione.

Settimo comma

Avverso le delibere della Giunta che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaio (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso.

Questo comma, nell'attuale Regolamento, è in parte inedito. L'attuale comma 5, infatti, prevede il ricorso al Consiglio Comunale.

Nel progetto dei Priori il comma lo ritroviamo in due distinti segmenti: nella parte finale del terzo e nell'ottavo.

Con il comma si cancella definitivamente il ruolo del Consiglio Comunale, ed il Comune ha inteso seguire alla lettera le indicazioni dei Priori anche per quanto riguarda il "tempo a disposizione" per chiudere le questioni disciplinari: 30 novembre.

Ottavo comma

Qualora entro i cinque Pali successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto a) dell'art. precedente, la medesima Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.

Il comma è completamente inedito, non essendo previsto nell'attuale formulazione, né in quella dei Priori. Il *punto a) dell'art. precedente* è semplicemente la censura, che attualmente viene inflitta dal Sindaco, su parere della Giunta, e contro la quale non è ammesso

ricorso al Consiglio Comunale, come abbiamo già illustrato nel comma 2.

La nuova regolamentazione prevede uno scatto automatico verso la deplorazione nel caso in cui, *entro cinque Palii* la Contrada subisca altre tre censure.

L'inserimento del comma appare opportuno perché, in questo modo, si fornisce l'Assessore delegato di una scalettatura maggiore, punendo con la censura tutte quelle lievi infrazioni che non risultano tali da far scattare la deplorazione.

Gli esempi di una recente casistica sono numerosissimi, specialmente nell'era di Mazzoni, anche se Piccini ha preferito smettere di formulare contestazioni verso le quali sarebbe stata applicata la censura.

Non ci riferiamo, ovviamente, al ritardo di presentazione del cavallo, dovuto, in pratica e nella maggior parte dei casi, a ritardi di intasamenti delle vie cittadine, ma più semplicemente verso quei ritiri del cavallo dalla Passeggiata che si registrano a metà di S. Martino e che restano impuniti.

La casistica è talmente vasta che è apparso opportuno, a nostro parere, l'inserimento di una sommatoria che porti ad una sanzione maggiore.

Verso la censura, che rientra nei compiti deliberativi dell'Assessore delegato, può essere fatto ricorso, per il semplice fatto che non è proibito.

Nono comma

Qualora entro i nove Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione di cui al punto b) dell'art. precedente, la medesima Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivi.

Questo è un comma che è rimasto inalterato, sia nella versione attuale (comma 7), che in quella dei Priori (comma 9).

Non c'è necessità di commenti poiché la formula, negli anni, non ha dato motivo di sollevare polemiche od osservazioni.

Decimo comma

Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta la Magistrato delle Contrade.

Anche questo comma è identico nella versione attuale (comma 8) ed in quella dei Priori (comma 10).

Ulteriori osservazioni redazionali

Nel progetto dei Priori il terzo comma, che è stato in parte trasportato nel comma 7, recita così: *La deplorazione e l'esclusione dal Palio, sono applicate dalla Giunta con formale deliberazione assunta senza la partecipazione dell'Assessore Delegato, avverso la quale non è ammesso alcun tipo di ricorso.*

Le osservazioni, che derivano dalla lettura della stesura del Comune e da quella dei Priori su queste miscele di commi, sono abbastanza delicate e presentano, nel progetto dei Priori, una "stonatura funzionale".

Abbiamo visto, analizzando il comma 4, rispondente al quinto nel progetto dei Priori, che le Contrade sono libere o meno di proporre ricorso alla Giunta contro la proposta dell'Assessore delegato. Questo comma 3, al contrario, secondo la progettazione dei Priori individua nella Giunta l'organo che deve applicare deplorazione e squalifica.

La domanda spontanea che sorge è ovvia: quale compito allora avrebbe l'Assessore delegato, visto che le Contrade, non proponendo ricorso alla Giunta, ne accettano la decisione?

Il comma formulato dai Priori, evidentemente non posizionato nella successione corretta, poteva creare delle forti "stonature interpretative", che non esistono nella prospettiva fornita dal Comune.

Art. 99

Premessa redazionale

Questo è l'articolo che sanziona il comportamento dei fantini e già nella revisione del 1981 presentava, al contrario di quello precedente, una struttura dei commi più uniforme.

In pratica, la nuova regolamentazione tiene conto delle sostanziali modifiche introdotte con la figura dell'Assessore Delegato e, se si eccettua, come vedremo, il comma 7, le osservazioni ed i commenti formulati per l'art. 98 valgono, e sono identiche, per questo.

Primo comma

Per le infrazioni regolamentari, o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni: a) Ammonizione; b) Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio.

Il comma è identico all'attuale regolamento ed alla proposta dei Priori.

Secondo comma

L'Assessore delegato, sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa, notifica ai fantini le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare alle medesime.

Nell'attuale regolamento il comma è inesistente e valgono le considerazioni emerse nel commentare il comma 3 dell'art. 98.

Terzo comma

Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza, i fantini possono far pervenire alla Giunta Co-

munale, memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere

Valgono le osservazioni formulate per l'art. 98, comma 4.

Quarto comma

I fantini, o loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati, ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento formulato dall'Assessore Delegato.

Valgono le osservazioni formulate per l'art. 98, comma 5.

Quinto comma

La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati.

Anche per questo comma valgono le osservazioni formulate per l'art. 98, comma 6. C'è solo da evidenziare che per le Contrade si parla di *proposte di sanzione*, mentre per i fantini di *proposta di punizione*, ma non cambia proprio niente.

Sesto comma

Avverso le delibere della Giunta che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contraddaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso.

Ancora da rimandare per le osservazioni a quanto già detto per il comma 7 dell'art. 98.

Settimo comma

Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto a) del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo.

Ecco la grande novità di revisione che riguarda i fantini. Per le Contrade, come si è visto, è stata istituita una sommatoria di censure che farà scattare automaticamente la deplorazione; per i fantini, invece, la novità, che non esisteva neppure nel progetto dei Priori, riguarda il conteggio dei *tre Palii effettivamente disputati*.

Ciò vuol dire che, per i fantini a differenza delle Contrade, si devono conteggiare quei Palii ai quali effettivamente partecipano. Ed il bello viene adesso.

Cosa succede per chi ha delle pendenze?. E ci riferiamo ovviamente a ben quattro fantini: Coghe, Cianchino, Minisini e Donatini, tutti e quattro con un Palio non effettivamente disputato a metà del “conteggio ufficiale”.

Sarà molto opportuno, al termine dell'approvazione della nuova struttura, che il Sindaco Piccini faccia estrema chiarezza su questo punto prima che esplodano pressioni e “sondaggi” che facciano pendere (e pressione) per una o l'altra soluzione.

Ottavo comma

Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta la Magistrato delle Contrade.

Identiche le osservazioni formulate per l'art. 98, comma 10.

Art. 99 bis

Comma unico

A cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni.

Il comma, essendo un bis, è inedito nell'attuale struttura regolamentare e, a ben vedere, appare inutile perché una casistica del genere già esiste, senza precise disposizioni regolamentari, all'interno dell'Ufficio comunale.

Il problema però riguarda il depennamento del secondo e terzo comma di questo articolo proposto dai Priori che recita così: *Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio consolidato, che serva da riferimento al Sindaco e alla Giunta Comunale, nell'esercizio delle rispettive funzioni regolamentari; ed il terzo comma: Eventuali modifiche dell'indirizzo sanzionatorio consolidato che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie, devono essere preventivamente comunicate alle Contrade con specifica e dettagliata motivazione, entro il mese di aprile e comunque con un congruo anticipo rispetto alla prima corsa dell'anno.*

La cancellazione di questi due commi è destinata a sollevare un po' di polemiche all'interno della Commissione, specialmente tra i Priori ed il Comune.

In sostanza cosa richiedevano i Priori? chiedevano un preciso impegno di "certezze nelle valutazioni" da modificare solo dopo un avviso.

E' evidente che qualsiasi Giunta, ma sarebbe più specifico parlare di Assessore delegato, ha una propria visione dell'infrazione commessa, ma solo nel momento in cui essa si verifica.

Prendiamo il caso tipico e più recente della responsabilità oggettiva della Contrada per il comportamento del proprio fantino. Come noto, la Pantera è stata squalificata per due Palii, la Tartuca per uno.

Cosa significa questa diversificazione? Significa che gli elementi di valutazione per un'identica "infrazione" allo stesso articolo (101) ha corrisposto una diversa pena. E teniamo ben presente che

le infrazioni commesse e contestate non hanno prodotto problematiche inerenti all'ordine pubblico, nel qual caso la sanzione avrebbe potuto essere ampliata proprio in relazione ad altri eventi.

Riteniamo che sia praticamente impossibile pensare di stabilire una "griglia" su avvenimenti imprevedibili che possono a catena innescare o meno altri episodi. Ma appare senz'altro impossibile che una Giunta nuova sia in grado di "oscurare" quella precedente, proprio nell'analizzare, solo sulla carta, infrazioni di cui non si conoscono i risvolti a catena.

A prescindere da tutto ciò, l'articolo così formulato è proprio inutile.

Art. 100 e art. 101

Ci sarà l'aggiornamento di questi due articoli con la nuova figura di Assessore delegato che prenderà il posto della Giunta Comunale (art. 100) e dell'Amministrazione Comunale (art. 101), aggiornamenti questi non previsti dalla proposta dei Priori

Art. 103

L'assessore delegato viene nominato dal Sindaco, con apposito atto, e svolge il ruolo attraverso ordinanza.

Questo nuovo comma, probabilmente il secondo dell'articolo anche se per il momento non specificato, non è ovviamente previsto dall'attuale regolamento, né dalle proposte dei Priori.

Con questo comma il Sindaco ufficializza, all'interno della Giunta, l'Assessore che avrà particolari compiti nella storia del Palio: le decisioni sulle sanzioni da assumere.